

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **377/1991** (ECLI:IT:COST:1991:377)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **10/07/1991**; Decisione del **11/07/1991**

Deposito del **23/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **07/08/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17466**

Atti decisi:

N. 377

## ORDINANZA 11-23 LUGLIO 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Castagnini Patrizia, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, con

ordinanza del 29 marzo 1990 (pervenuta a questa Corte l'8 aprile 1991), dopo aver premesso che nel corso della udienza preliminare il pubblico ministero ha dichiarato di non consentire al giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile allo stato degli atti", ha sollevato questione di legittimità dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia obbligato a enunciare le ragioni della mancata prestazione del consenso e, conseguentemente, nella parte in cui non consente al giudice di valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso e, infine, nella parte in cui non attribuisce al giudice, qualora ritenga che sia possibile definire il processo allo stato degli atti, il potere di disporre comunque il giudizio abbreviato", assumendo che la norma denunciata si pone in contrasto con "i principi della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, del giudice naturale precostituito per legge e dell'assicurazione della imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, ha precisato che "poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero" (v., anche, ordinanza n. 305 del 1991);

e che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*